



# COMUNE DI SAN GIORGIO DI PIANO

## PROVINCIA DI BOLOGNA

### DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 22 del 27/05/2020

#### OGGETTO:

APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA. ANNO 2020.

L'anno duemilaventi addì ventisette del mese di maggio alle ore 20:30 presso la Sala Consiliare. Previa l'osservanza di tutte le modalità prescritte dalla vigente normativa vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali.

All'appello risultano:

CRESCIMBENI PAOLO	P
ZOBOLI GIORGIA	P
CALANDRI FRANCESCA	P
CORBO MATTEO	P
VANNINI LAURA	P
PESSARELLI ROBERTO	P
PICHIERRI FRANCESCO	P
CONTINI ALBERTO	P
CAMPOMORI FRANCESCA	P
MUGAVERO ROBERTO	P
BONORA GIULIA	P
PAGLIERI GIORGIO	A
BONORA MARCO	P

Presenti n. 12

Assenti n. 1

Assessore non consigliere ZUCCHINI MATTIA presente.

Partecipa alla seduta il Segretario Generale MAZZA DOTT. FAUSTO.

Constatata la legalità dell'adunanza, il Sig. CRESCIMBENI PAOLO nella qualità di Sindaco dichiara aperta la seduta invitando il Consiglio Comunale a deliberare sugli oggetti iscritti all'ordine del giorno e nomina scrutatori i Sigg.ri Corbo Matteo, Pichierri Francesco, Bonora Giulia.

OGGETTO: APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA. ANNO 2020.

**Ai sensi del decreto del Sindaco n. 4 del 20/04/2020, concernente le modalità di svolgimento delle riunioni del Consiglio Comunale in videoconferenza durante l'emergenza sanitaria, sono presenti in aula il Sindaco ed il Segretario Comunale, mentre i Consiglieri e l'Assessore esterno sono presenti in videoconferenza.**

#### IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che ad opera dell'art. 1, commi da 739 a 783, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di Bilancio 2020) è stata istituita la "nuova" IMU a decorrere dal 1° gennaio 2020;

CONSIDERATO che il citato articolo 1, al comma 738, prevede ad abrogare la TASI, le cui disposizioni sono assorbite da quelle introdotte per la disciplina della "nuova" IMU;

PRESO ATTO che i presupposti della "nuova" IMU sono analoghi a quelli della precedente imposta, come indicato dal comma 740, che conferma il presupposto oggettivo nel possesso di immobili;

VERIFICATO che la norma richiamata ha assoggettato all'IMU tutti gli immobili situati nel territorio comunale, ad esclusione di quelli espressamente esentati dalla normativa di riferimento;

RILEVATO che, ai sensi della sopraddetta norma, l'imposta si applica sugli immobili presenti sul territorio comunale, così come definiti dalle disposizioni di cui sopra, pur non costituendo presupposto le unità immobiliari adibite ad abitazione principale, ad eccezione di quelle incluse nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e le loro pertinenze;

VERIFICATO che, ai sensi del comma 741, sono definiti gli oggetti imponibili, ossia i fabbricati, le abitazioni principali, le aree edificabili ed i terreni agricoli;

PRESO ATTO che, ai sensi dell'art. 1, comma 742, il Comune è soggetto attivo dell'imposta introdotta e, dunque, ente impositore in relazione alla nuova IMU;

RILEVATO che il comma 744 conferma la riserva allo Stato della quota IMU fino alla misura del 7,6 per mille, con riferimento ai fabbricati accatastati nel gruppo "D", ad eccezione dei "D/10", riconoscendo ai Comuni le somme derivanti da attività di accertamento, in replica a quanto applicato con la vecchia IMU;

PRESO ATTO che l'aliquota base è stabilita nella misura dello 0,86%, ad eccezione di quella relativa agli immobili accatastati nel gruppo "D", che resta pari allo 0,76%;

CONSIDERATO che il Comune può modulare le aliquote aumentandole fino all'1,06%, che può raggiungere il valore dell'1,14% per i Comuni che avevano applicato la maggiorazione TASI, con possibilità di ridurle fino all'azzeramento;

VISTO il comma 748, che fissa l'aliquota di base per l'abitazione principale, inclusa nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze nella misura dello 0,5 per cento, con possibilità per il Comune di aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento, mediante apposita deliberazione del consiglio comunale;

VISTO il comma 750, che stabilisce l'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale, di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, nella misura dello 0,1 per cento, con facoltà per i Comuni di ridurla fino all'azzeramento;

VISTO il comma 751, che riporta l'aliquota di base per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, così qualificati fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, indicata nella misura dello 0,1 per cento, con possibilità per i Comuni di aumentarla fino allo 0,25 per cento o di diminuirla fino all'azzeramento;

VISTO il comma 752, che consente ai Comuni di modificare l'aliquota di base per i terreni agricoli, fissata nella misura dello 0,76 per cento, con aumento fino all'1,06 per cento o diminuzione fino all'azzeramento;

VISTO il comma 753, che indica l'aliquota per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, nella misura di base dello 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, prevedendo la facoltà per i Comuni, mediante deliberazione del consiglio comunale, di aumentarla fino all'1,06 per cento o diminuirla fino al limite dello 0,76 per cento;

VISTO il comma 754, che stabilisce che l'aliquota base per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli indicati nei precedenti punti, è pari allo 0,86 per cento, fornendo ai Comuni la possibilità, con deliberazione del Consiglio Comunale, di aumentarla fino all'1,06 per cento o di diminuirla fino all'azzeramento;

ATTESO che, ai sensi del comma 767, le aliquote e i regolamenti hanno efficacia per l'anno di riferimento purché siano pubblicate sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno;

RITENUTO di applicare per l'anno 2020 le seguenti aliquote:

ALIQUOTA	TIPOLOGIA IMMOBILI
10,6‰	A) Aliquota da applicare a tutti gli immobili diversi da quelli indicati successivamente.
6‰	B) Abitazioni principali ( <b>solo per le categorie catastali A/1, A/8, A/9</b> ) e relative pertinenze (nel limite di un C/2, C/6, C/7)
6,9‰	C) Alloggi e pertinenze locati con contratto a canone concordato ai sensi Art. 2 c. 3 della legge 431/98, debitamente registrato, a soggetto che lo utilizza <b>come propria abitazione principale</b> .
9,0‰	D) Terreni agricoli (fatta eccezione per i terreni agricoli posseduti da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli professionali di cui all'art. 1 del Decreto Legislativo n. 99/2004, iscritti nella previdenza agricola, purché dai medesimi condotti, che sono esenti)
10,2‰	E) Fabbricati ad uso produttivo (compresi quelli non utilizzati oppure locati) appartenenti ai gruppi catastali A10-C-D
1‰	F) Fabbricati rurali di cui all'art. 750 legge n. 160/2019
2,5‰	G) Immobili merce (art.1 comma 751 Legge N. 160/2019)

PRECISATO che, a decorrere dall'anno d'imposta 2020, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative all'IMU devono essere inserite sull'apposito Portale del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine perentorio del 14 ottobre, al fine della loro pubblicazione entro il successivo 28 ottobre;

RILEVATO che tale adempimento consente di attribuire pubblicità costitutiva e, dunque, conferisce efficacia alle medesime deliberazioni, le cui previsioni decorreranno dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

TENUTO CONTO che per quanto non specificamente ed espressamente previsto nella presente delibera si rinvia alle norme vigenti inerenti alla “nuova” IMU ed alle altre norme vigenti e compatibili con la nuova imposta, anche con riferimento alla Legge 27 Luglio 2000 n. 212 “Statuto dei diritti del contribuente”;

RICHIAMATI inoltre:

- il Decreto-Legge 17 marzo 2020, n. 18, coordinato con la legge di conversione 24 aprile 2020, n. 27, recante: «Misure di potenziamento del Servizio Sanitario Nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19. Proroga dei termini per l'adozione di decreti legislativi.» (GU Serie Generale n.110 del 29-04-2020 - Suppl. Ordinario n. 16), il quale ha differito il termine per l'approvazione del Bilancio di Previsione al 31 Luglio 2020;
- il Decreto Legge Rilancio Italia approvato dal Consiglio dei Ministri il 13 maggio 2020 che ha allineato i termini di approvazione delle tariffe e delle aliquote TARI ed IMU con il termine di approvazione del bilancio di previsione 2020 (Art.148);

VISTO il Bilancio di Previsione per l'anno 2020/2022 e il documento unico di Programmazione, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 62 del 20/12/2019, dichiarata immediatamente eseguibile e s.m.i.;

DATO ATTO che la variazione di Bilancio relativa all'istituzione della nuova IMU sarà recepita con successiva variazione di Bilancio;

Acquisiti i pareri di regolarità tecnica e contabile, favorevolmente espressi, dal Direttore dell'Area Finanziaria, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del decreto legislativo 267/2000;

Udita la relazione e le successive repliche dell'Assessore al Bilancio Zoboli, riportate nel verbale di seduta;

Uditi gli interventi e repliche dei Consiglieri Mugavero, Corbo, Bonora Marco, riportati nel verbale di seduta;

Con n. nove voti favorevoli, n. tre contrari (Gruppo Insieme per San Giorgio: Consiglieri Mugavero, Bonora Giulia, Bonora Marco), espressi per appello nominale;

DELIBERA

1. tutto quanto esposto in premessa è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2. di approvare le aliquote della “nuova” IMU, da applicare nell'anno 2020;
3. di prendere atto che le predette aliquote avranno decorrenza dal 1° gennaio 2020;
4. di applicare le suddette aliquote alle casistiche indicate nel seguente prospetto:

ALIQUOTA	TIPOLOGIA IMMOBILI
<b>10,6‰</b>	A) Aliquota da applicare a tutti gli immobili diversi da quelli indicati successivamente.
<b>6‰</b>	B) Abitazioni principali ( <b>solo per le categorie catastali A/1, A/8, A/9</b> ) e relative pertinenze (nel limite di un C/2, C/6, C/7)
<b>6,9‰</b>	C) Alloggi e pertinenze locati con contratto a canone concordato ai sensi Art. 2 c. 3 della legge 431/98, debitamente registrato, a soggetto che lo utilizza <b>come propria abitazione principale</b> .
<b>9,0‰</b>	D) Terreni agricoli (fatta eccezione per i terreni agricoli posseduti da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli professionali di cui all'art. 1 del Decreto Legislativo n. 99/2004, iscritti nella previdenza agricola, purché dai medesimi condotti, che sono esenti)
<b>10,2‰</b>	E) Fabbricati ad uso produttivo (compresi quelli non utilizzati oppure locati) appartenenti ai gruppi catastali A10-C-D
<b>1‰</b>	F) Fabbricati rurali di cui all'art. 750 legge n. 160/2019
<b>2,5‰</b>	G) Immobili merce (art.1 comma 751 Legge N. 160/2019)

5. di determinare per l'abitazione principale di cui al punto B) le seguenti detrazioni:

- a) di confermare la detrazione base di € 200,00 (che si applica alle abitazioni principali di categoria A/1, A/8 e A/9);
- b) € 20,00 per ciascuno figlio di età non superiore a 18 anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale;

- c) € 40,00 in presenza di un soggetto coabitante con disabilità:
- Invalidità civile riconosciuta pari al 100%;
  - Disabilità permanente e grave certificata ai sensi dell'art. 3 comma 1 e/o comma 3 della Legge 104/92;

- ❖ le detrazioni elencate sopra sono cumulabili fino a concorrenza dell'imposta, devono essere rapportate all'anno e spettano proporzionalmente alla quota di possesso per la quale la destinazione si verifica;
- ❖ per la fruizione della detrazione relativa al disabile coabitante di cui al punto c) è obbligatoria la presentazione entro la scadenza del saldo IMU, a pena di decadenza del beneficio, di apposita autocertificazione debitamente documentata (art. 14 del Regolamento per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria);
- ❖ di dare atto che se le detrazioni per l'abitazione principale, di cui ai punti precedenti non trova capienza nell'imposta dovuta per la prima casa, sono scomputabili sull'imposta relativa alle pertinenze;

6. di assimilare all'abitazione principale l'unità immobiliare e le relative pertinenze (nel limite di un C/2, C/7, C/6) posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da ANZIANI o DISABILI che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;

7. di recepire, così come previsto dall'art. 1 comma 747 lett. c) della Legge 160/2019, la riduzione del 50% dell'imponibile IMU per le unità immobiliari concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, a condizione che:

- ❖ il Contratto di Comodato sia debitamente registrato presso l'Agenzia delle Entrate;
- ❖ il Comodante deve avere residenza anagrafica e la dimora abituale nello stesso Comune;
- ❖ il Comodante deve possedere una sola abitazione in Italia oppure anche due, ma una adibita a propria abitazione principale nello stesso comune ove è ubicato il fabbricato concesso in comodato;
- ❖ il Comodante non deve possedere immobili accatastati come A1, A8, A9;
- ❖ Il beneficio di cui alla presente lettera si estende, in caso di morte del comodatario, al coniuge di quest'ultimo in presenza di figli minori;

8. di recepire, così come previsto dall'art. 760 della Legge 160/2019, la riduzione al 75% dell'imposta determinata applicando l'aliquota stabilita dal Comune per i soli immobili locati a canone concordato;

9. il possesso dei requisiti per ottenere le agevolazioni di cui ai punti 6), 7), e 8) deve essere attestato con ordinaria dichiarazione Imu;

10. di garantire inoltre la massima diffusione del contenuto della presente deliberazione, mediante le forme ed i mezzi di pubblicità ritenuti più idonei ed efficaci.

11. di dare atto che la presente deliberazione sarà inserita nell'apposito Portale del Federalismo Fiscale, con le modalità indicate in premessa, conferendo efficacia alla medesima.

Deliberazione del Consiglio Comunale n. 22 del 27/05/2020

Con successiva votazione, con n. nove voti favorevoli, n. tre contrari (Gruppo Insieme per San Giorgio: Consiglieri Mugavero, Bonora Giulia, Bonora Marco), espressi per appello nominale, la deliberazione, stante l'urgenza di provvedere in merito, viene dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del decreto legislativo 267/2000.



Deliberazione Consiglio Comunale n. 22/2020

Letto, confermato e sottoscritto.

IL SINDACO

CRESCIMBENI PAOLO

IL SEGRETARIO GENERALE

MAZZA DOTT. FAUSTO

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).

---